

con successivo e recente atto deliberativo del 29 ottobre 1998, n. 7540, la stessa giunta regionale ha introdotto altri parametri attributivi del punteggio regionale per la formazione delle graduatorie relative al quinto bando della legge n. 488 del 1992;

in particolare, si è stabilito che per i nuovi impianti localizzati nei comuni rientranti in distretti industriali, contratti d'area ed aree di crisi della Campania siano attribuiti 10 punti, mentre, per la totalità degli altri comuni della regione, i punti attribuibili sarebbero solo 7;

parimenti, si è stabilita l'attribuzione del parametro minimo di 7 punti per l'ampliamento e la riconversione e di 6 e 5 punti rispettivamente per l'ammodernamento ed il trasferimento, la ristrutturazione e la riattivazione di aziende già esistenti sull'intero territorio regionale;

in provincia di Benevento sono stati individuati per l'accesso alle misure agevolative di maggior favore solo i seguenti 18 comuni: Baselice, Bucciano, Castelvetere V.F., Dugenta, Durazzano, Foiano V.F., Fragneto l'Abate, Fragneto M., Ginestra, Limatola, Moiano, Montefalcone V.F., Molinara, Pago V., Pesco S., Pietrelcina, San Bartolomeo, San Marco, e Sant'Agata de' Goti, con conseguente esclusione di tutti gli altri comuni della provincia, della stessa Benevento, città capoluogo, di tutti i comuni montani, dei comuni già partecipanti a strumenti di contrattazione negoziata (patti territoriali) e di quelli in cui sono in via di attivazione (tra i quali anche il comune di Solopaca);

i criteri introdotti dalla delibera regionale sono in netto contrasto con l'orientamento dell'Unione europea, per effetto del quale la provincia di Benevento, nella sua interezza, è stata classificata come area di obiettivo 1/92.3aZa, con conseguente riconoscimento della misura massima agevolati pari al 65 per cento del contributo, a differenza delle altre aree della Campania di obiettivo 1/92.3a/Z.b, con riconoscimento di una misura massima agevolativa con eccedente il 55 per cento;

grave ed irragionevole risulta l'impianto applicativo dei nuovi criteri che finiscono per negare platealmente le esigenze di riequilibrio territoriale della provincia di Benevento e della Valle Telesina in particolare, formalmente riconosciute a livello comunitario, favorendo la ulteriore concentrazione di imprese e la competitività solo in poche e determinate aree;

la giunta regionale della Campania, con l'adozione della delibera richiamata ha posto in essere un'azione che contrasta fortemente con le esigenze di sviluppo del Sannio;

la delibera regionale non considera tra l'altro i processi attivati dall'amministrazione comunale di Solopaca, di concerto con altre amministrazioni del comprensorio della Valle Telesina, volte a formalizzare le procedure per la attivazione di un patto territoriale di prevedibile e straordinaria ricaduta occupazionale;

il consiglio comunale di Solopaca ha deliberato, all'unanimità, di chiedere l'immediata revoca della delibera del Presidente della giunta regionale della Campania n. 7540 del 29 ottobre 1998 o, in alternativa, l'inserimento nell'elenco di cui alla tabella A della stessa delibera dei comuni di Solopaca della Valle Telesina e dell'intera provincia di Benevento —

che tipo di istruttoria venga compiuta dal Cipe nell'assumere le decisioni relative ai finanziamenti *ex lege* n. 488 del 1992.

(3-03615)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IN COMMISSIONE

DELMASTRO DELLE VEDOVE, FINO, FOTI, BUTTI e ALBERTO GIORGETTI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il Senato della Repubblica ha recentemente accordato l'indennità giudiziaria ai giudici di pace;

il 10 marzo 1999 il sottosegretario di Stato onorevole Marianna Li Calzi, in Commissione giustizia della Camera dei deputati, ho inopinatamente assunto una posizione contraria al riconoscimento dell'indennità giudiziaria;

alla vigilia dell'attribuzione delle competenze penali al giudice di pace, appare quanto mai inopportuno tale atteggiamento di inattesa chiusura da parte del Governo —:

quale sia la posizione definitiva del Governo in ordine al problema del riconoscimento dell'indennità giudiziaria ai giudici di pace e se non ritenga di aver già « sfruttato » a sufficienza il lavoro di una categoria che ha contribuito in maniera determinante ad evitare il collasso definitivo della giustizia civile. (5-06008)

PAOLO RUBINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale* — Per sapere — premesso che:

al punto 3 comma 2 dell'articolo 9-ter legge n. 609/1996 è previsto l'obbligo del rispetto dei CCNL ai fini delle « agevolazioni contributive »;

nelle regioni meridionali ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 173/1997 sono stati stipulati in agricoltura contratti provinciali di riallineamento ed emersione tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative —:

per quale ragione in una provincia (Reggio Calabria) alla base per la determinazione della contribuzione è stato assunto dall'Istituto Nazionale Previdenza Sociale un contratto sottoscritto da parti non rappresentative;

per quale motivo in altre province (quelle pugliesi) nell'impostazione della contribuzione alle aziende non si verifica se vi sia l'atto formale di sottoscrizione del verbale di adesione nazionale all'accordo provinciale di riallineamento;

se tali comportamenti siano ritenuti lesivi degli obblighi di legge e che cosa intenda fare o si sia fatto per ripristinarne il rispetto. (5-06009)

SAIA. — *Ai Ministri dell'interno con incarico per il coordinamento della protezione civile, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per le politiche agricole e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

nella nottata del 16 marzo 1999 si è creata una grande falla nel canale che alimenta la centrale Enel in territorio del comune di Bolognano, causando gravissimi danni alle abitazioni, alle colture, alle fabbriche ed alle imprese artigianali della zona, agli allevamenti zootecnici, alle strade, alla linea ferroviaria Pescara-Roma e ad altre strutture pubbliche;

da una prima stima sembra che i danni ammontino a decine di miliardi;

già nei giorni scorsi vi era stata una frana sulla statale Tiburtina, in territorio di Bolognano, che ne ha comportato l'interruzione e che potrebbe essere stata provocata proprio da una perdita d'acqua dal canale che attualmente ha completamente ceduto —:

se e quali iniziative urgenti saranno assunte per riparare i gravissimi danni causati dall'evento calamitoso e per risarcire i cittadini danneggiati;

se risulti che il cedimento del canale poteva essere previsto ed evitato alla luce della frana che si era verificata nei giorni precedenti sulla statale Tiburtina e, in tal caso, perché non si sia provveduto tempestivamente ad evitare l'attuale e più grave evento calamitoso. (5-06010)

ZACCHERA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

in data 29-30 settembre 1998 una delegazione parlamentare dell'Unita guidata dall'ambasciatore Isais Samakuva è stata ricevuta dalla commissione affari esteri della Camera;

nell'incontro i parlamentari dell'Unita denunciarono gravi violazioni dei diritti umani nei confronti di tutti i deputati

dell'Unita, da parte del regime del Presidente E. Dos Santos, che in buona parte vennero espulsi dal Parlamento angolano;

la delegazione dell'Unita, nel denunciare il clima di minacce ed intimidazioni, rivolgeva un appello alla commissione esteri affinché sollecitasse il Governo italiano ad assumere un'iniziativa di carattere internazionale per la tutela dei parlamentari espulsi;

dal citato incontro emergeva inoltre molto chiaramente il rischio di una ripresa della guerra civile, che è poi scoppiata — con alterne vicende militari — nei mesi scorsi, con immani sofferenze per tutte le popolazioni coinvolte;

in data 16 marzo 1999 rispondendo, in aula a due interrogazioni, il sottosegretario Ranieri ha dato risposta di inaudita gravità, addossando all'Unita ogni responsabilità per la situazione in atto —:

quale sia il giudizio che il Governo italiano ha dell'attuale regime di Luanda e se ritenga che siano osservati i più elementari diritti umani e democratici con particolare riguardo ai parlamentari dell'opposizione arrestati e che vivono sotto costante minaccia di morte;

se verranno date delle disposizioni diplomatiche alla nostra Ambasciata per un corretto atteggiamento su questa vicenda, per la possibile liberazione dei deputati incarcerati;

quali iniziative l'Italia intenda prendere, anche a livello internazionale, per richiamare il regime angolano al rispetto dei diritti della persona ed un minimo di stato di diritto visto che oggi il Presidente E. Dos Santos svolge contemporaneamente le due funzioni di Presidente della Repubblica con pieni poteri (elezione mai ottenuta) e capo del Governo (autoproclamazione);

se non ritenga opportuno fornire chiarimenti in merito alla politica italiana verso l'Angola con particolare riguardo alla politica di cooperazione (iniziative in

emergenza) e alla politica energetica attuata dai nostri enti pubblici come l'Eni;

se in questa fase di guerra civile aiuti pubblici italiani diretti o indiretti vadano a finanziare il Governo piuttosto che essere distribuiti alla popolazione civile;

quali siano i funzionari del Ministero degli affari esteri che seguono le questioni angolane e che hanno predisposto le risposte fornite in aula alla Camera dal sottosegretario Ranieri il 16 marzo 1999 e quali siano i motivi di una presa di posizione così distante da ogni logica di prudenza ed equilibrio diplomatico. (5-06011)

SBARBATI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

si apprende da notizie di stampa che i collegamenti aerei tra alcune città del Mezzogiorno d'Italia e l'aeroporto di Linate saranno potenziati a partire dal 28 marzo 1999;

la regione Marche non è compresa in questo potenziamento, anzi è fortemente penalizzata per il collegamento con Malpensa e con Roma previsto in orari scomodi e scoraggianti in quanto non competitivi con i collegamenti ferroviari e stradali per le stesse destinazioni;

il disagio della popolazione marchigiana è sempre più accentuato anche per i costi che lievitano costantemente —:

se non intenda includere nel piano di potenziamento dei collegamenti Alitalia con Linate e Roma anche l'aeroporto di Ancona-Falconara, date le esigenze economiche di una regione fortemente esportatrice che merita una diversa considerazione sotto il profilo delle capacità di produrre ricchezza per il nostro Paese.

(5-06012)

RASI. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

a proposito dell'incidente aereo del 25 febbraio 1999 all'aeroporto «Cristoforo

Colombo» di Genova, il Ministro dei trasporti e della navigazione ha dichiarato, durante la sua visita a Genova del 1° marzo 1999, che le cause andrebbero imputate al fatto che «l'atterraggio è stato troppo lungo» (*Il Secolo XIX, Il Lavoro, la Repubblica, il Giornale, La Stampa*), mentre *Il Lavoro* riporta virgolettata una frase attribuita al Ministro «Basta col muretto» «Atterraggio lungo, la colpa è lì»;

L'Associazione piloti di linea Appl/Fapac ha dichiarato, a proposito della sicurezza dello scalo genovese (vedi *Il Secolo XIX* del 27 febbraio 1999) che: «È vero che la pista è lunga ben tremila metri, ma di questi i primi ottocento non sono utilizzabili per l'atterraggio», confermando con ciò che un elemento che determina in parte «l'atterraggio lungo» è probabilmente costituito da un reale ridimensionamento della pista di atterraggio, reso ancora più consistente dal fatto che le quote di avvicinamento all'aeroporto sono state innalzate per la presenza di ostacoli vicino alla pista;

se il «Dornier 328» avesse avuto a disposizione questi ulteriori 800 metri probabilmente avrebbe potuto utilizzare una maggior lunghezza di pista e quindi la frenatura avrebbe potuto, ancorché non perfetta, svilupparsi su un tratto notevolmente superiore, elemento che avrebbe certamente favorito la sicurezza dell'atterraggio;

anche nel caso di frenatura insufficiente o di improvvisi colpi di vento, probabilmente l'aereo avrebbe potuto sfruttare l'opportunità di utilizzare gli ulteriori 800 metri per l'atterraggio e non sarebbe finito a fondo pista o, perlomeno, vi sarebbe giunto a una velocità notevolmente inferiore, fatto che avrebbe potuto permettergli di curvare ed evitare la caduta in mare;

da quanto sopra esposto parrebbe che la causa primaria dell'incidente debba ricondursi all'impossibilità di utilizzare l'intera lunghezza della pista di atterraggio a disposizione, in quanto le altre cause (avarie o vento) avrebbero potuto non essere determinanti ai fini della sciagura;

la legge n. 58 del 4 febbraio 1963, prevede all'articolo 715-bis: «Nelle direzioni di atterraggio degli aeroporti militari in genere e degli aeroporti civili aperti al traffico strumentale notturno, non possono essere costituiti ostacoli di qualunque altezza a distanza inferiore ai trecento metri dal perimetro dell'aeroporto»;

tali limiti di 300 metri sono ben identificati nelle mappe aeronautiche dell'aeroporto di Genova con la didascalia: «articolo 715-bis - zone sgombre da ogni ostacolo»;

all'interno del perimetro della pista, immediatamente prima del confine dei 300 metri lato ponente, è presente un muretto di altezza non ben precisata, che, in relazione all'articolo 715-bis della legge n. 58 del 1963, non dovrebbe essere presente neppure su tutta la lunghezza dei 300 metri successivi;

detti 300 metri lato levante sono stati nella disponibilità dell'Autorità portuale di Genova (demanio marittimo) sino al 26 maggio 1997, quando, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il ministero delle finanze, sono stati trasferiti al demanio aeronautico, che a sua volta li ha trasferiti in concessione alle finanze, che a sua volta li ha trasferiti in concessione alla società «Aeroporto di Genova spa» (della quale l'Autorità portuale detiene, con il 60 per cento, la maggioranza assoluta);

il confine attuale del demanio aeronautico (che si estende oltre i lati est e nord-est della pista) non risulterebbe recintato e le relative aree demaniali risulterebbero abusivamente occupate dal Gruppo Riva, da prima del 26 maggio 1997 ad oggi, per utilizzi connessi direttamente o indirettamente alle attività siderurgiche;

detti utilizzi non risulterebbero neppure coerenti con la legge n. 58/63, che individua tali aree come «zone sgombre da ogni ostacolo», e potrebbero pregiudicare la quota ottimale di avvicinamento per l'atterraggio degli aeromobili;

tali apparenti illegittimità non sarebbero mai state contestate né dall'Autorità portuale a suo tempo, né dalla società « Aeroporto di Genova spa », attuale concessionaria dell'area;

la società « Aeroporto di Genova spa », con lettera protocollo 014/2 del 27 gennaio 1999 chiede al ministero dei trasporti e della navigazione l'autorizzazione a concedere all'Ilva (e quindi al Gruppo Riva), per 50 anni l'area in questione per « utilizzo continuativo della viabilità di confine per esigenze connesse all'attività dello stabilimento siderurgico », in apparente contrasto con la legge n. 58 del 1963 —:

quali siano le cause che fanno sì che in fase di atterraggio lato levante non si possono utilizzare i primi 800 metri di pista;

se esistano ad oggi attività del Gruppo Riva, legittime o meno, in zone per le quali la legge n. 58 del 1963 impone che « non possono essere costituiti ostacoli di qualunque altezza »;

quali provvedimenti si intendano assumere nei confronti dei vertici dell'Autorità portuale di Genova e della società « Aeroporto di Genova spa », responsabili dei controlli su dette zone, nel caso in cui il Gruppo Riva abbia occupato e persista nell'occupare illegittimamente in modo continuo o temporaneo le zone in premessa;

quale risposta sia stata fornita dal Ministro dei trasporti alla richiesta, inoltrata dal presidente della società « Aeroporto di Genova spa », di concedere le suddette aree per cinquant'anni al Gruppo Riva per « utilizzo continuativo della viabilità di confine per esigenze connesse all'attività dello stabilimento siderurgico »;

quali provvedimenti si intendano adottare nei confronti del presidente della società « Aeroporto di Genova spa », a seguito della sua richiesta di assegnare in *sub*-concessione al Gruppo Riva, per utilizzi difformi dalla legge, aree che devono

essere gestite, per gravi ragioni di sicurezza, dal soggetto concessionario delle medesime;

quali azioni si intendano attivare, nel caso fosse accertato che l'ostacolo del muretto a fondo pista è opera in contrasto con la legge, nei confronti dei vertici dell'Autorità portuale di Genova e della società « Aeroporto di Genova spa », in merito alle inchieste ministeriali e della Magistratura in corso, aperte per stabilire le cause del disastro aereo di Genova;

se — infine — non si consideri altamente controproducente limitare le possibilità di ulteriori allungamenti della pista di atterraggio, già oggi manifestamente inadeguata, in considerazione dello sviluppo del trasporto aereo nazionale, internazionale ed intercontinentale e, fatto ancor più grave, considerando che in un prossimo futuro, peraltro molto vicino, gli aerei saranno di dimensioni maggiori delle attuali ed avranno, di conseguenza, necessità di un più ampio spazio di atterraggio. (5-06013)

SAVARESE e MARTINI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere premesso che:

nonostante numerose sollecitazioni in sede parlamentare che fanno riferimento alla imminente necessità di ottemperare alla direttiva 94/56 CE del Consiglio ed ai pareri susseguenti delle competenti Commissioni di Camera e Senato, il ministro interrogato non ha ancora provveduto alla adozione del relativo decreto legislativo;

peraltro il 1° marzo 1999 ha ritenuto, con decreto ministeriale, di dar vita a una commissione di indagine sulla sicurezza degli aeroporti italiani, insediata presso il ministero dei trasporti e della navigazione, dipartimento dell'Aviazione civile, con il compito di effettuare una ricognizione dei livelli di sicurezza delle singole realtà aeroportuali con riferimento agli *standard* europei ed alla normativa tecnica a livello internazionale, anche al fine di orientare le

priorità degli investimenti mirati il perseguimento di un elevato livello di sicurezza;

a tale scopo è nominata una commissione *ad hoc* composta di funzionari del ministero dei trasporti —:

se ritenga rispettosa della direttiva comunitaria una logica da controllore-controllato;

se, nelle more della emanazione di un decreto legislativo che prevede l'assoluta autonomia dal ministero dei trasporti di enti che indaghino sulla sicurezza attiva e passiva, in presenza del neocostituito Ente nazionale per l'aviazione civile, la commissione così istituita non crei ancora ulteriore confusione in un settore delicato e meritevole di ben altra attenzione.

(5-06014)

MICHIELON. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il comune di Fregona ha avviato nel 1996 un programma di inserimento di anziani in attività occupazionali di interesse pubblico, finalizzato al reinserimento di pensionati, di età compresa tra i 50 ed i 70 anni compiuti, nell'ambito di: *a)* vigilanza stradale davanti alle scuole negli orari di entrata ed uscita degli alunni; *b)* manutenzione di aree verdi mediante elementari operazioni di giardinaggio, sfalcio e diserbo di aree di circolazione e pulizia delle medesime dal fogliame e simili detriti, ivi comprese aree interne ed esterne ai cimiteri; *c)* supporto alle attività assistenziali, tra cui la fornitura di pasti caldi alle persone bisognose; *d)* apertura e chiusura giornaliera di cimiteri comunali ed edifici pubblici;

concretamente solo nel periodo ottobre 1997-giugno 1998 si è registrato l'impiego di una pensionata nella vigilanza stradale dinanzi alle scuole e per l'incarico ricoperto per un numero complessivo di 380,5 ore le è stata liquidata la somma di lire 5.300.000, al lordo della ritenuta d'acconto Irpef del 19-20 per cento, conside-

randolo reddito di cui all'articolo 81, comma 1, lettera *l)*, Tuir-decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e non applicando, quindi, sullo stesso il contributo previdenziale Inps di cui alla legge n. 335 del 1995;

per chiarimenti sul trattamento fiscale del compenso orario corrisposto ad anziani impiegati in attività socialmente utili lo stesso comune, in data 13 maggio 1996, aveva rivolto un quesito alla rubrica « L'esperto risponde » de *Il Sole 24 Ore*, il quale replicava che « sono esenti dall'Irpef, a termini dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 601/73, le erogazioni di natura assistenziale da parte di enti pubblici, compresi i comuni. Se tale è la natura degli emolumenti-sussidi, nessuna ritenuta dovrà essere effettuata sulle corrisposizioni. Viceversa, qualora i compensi dovessero intendersi corrisposti a fronte di prestazioni di lavoro autonomo, seppure da soggetti che non esercitano abitualmente attività professionale o d'impresa, sugli stessi deve essere operata la ritenuta d'acconto Irpef (...) »;

tuttavia la normativa in materia è carente di disposizioni univoche, infatti da una piccola indagine presso altri comuni è emerso che talvolta il compenso è considerato come rimborso spese, e quindi senza alcuna ritenuta fiscale, in altri casi, invece, viene assoggettato a ritenuta fiscale Irpef e previdenziale Inps, o ancora alla sola ritenuta Irpef;

con l'avvio del suddetto programma, ed in particolare all'inizio dell'anno scolastico in corso per l'iniziativa di cui al punto *a)*, alcuni pensionati avevano inizialmente dichiarato la loro disponibilità ma, dopo essersi rivolti al loro patronato per conoscere le eventuali conseguenze sulla pensione e sentitisi rispondere che il compenso percepito andava comunicato all'ente previdenziale, hanno preferito, loro malgrado, rinunciare all'incarico;

ad essere penalizzati sono, naturalmente, i pensionati dall'ottobre 1996 in poi e non anche quelli andati in quiescenza

prima di tale periodo, ciò in virtù delle vigenti disposizioni legislative in materia pensionistica;

l'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 503 del 1992, infatti, dispone che « i trattamenti pensionistici sono totalmente cumulabili con i redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili, promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche o private. I predetti redditi non sono soggetti alle contribuzioni previdenziali né danno luogo al diritto alle relative prestazioni ». Senonché la legge n. 662 del 1996 (collegato alla finanziaria 1997), all'articolo 1, commi 189 e 190, ha introdotto limitazioni in materia di cumulo, prevedendo il divieto totale della pensione d'anzianità con i redditi da lavoro autonomo per i lavoratori dipendenti e la riduzione del 50 per cento della pensione per i lavoratori autonomi, ad esclusione, però, per i dipendenti, di coloro i quali alla data del 30 settembre 1996 avevano 36 anni di contributi o 35 anni di contributi unitamente a 52 anni di età e per gli autonomi, di coloro che alla medesima data erano già titolari di pensione ovvero avevano maturato il requisito contributivo di 35 anni unitamente a quello anagrafico di 55 anni. Tali limitazioni sono poi state eliminate dalla legge n. 449 del 1997 (cosiddetta finanziaria Prodi), la quale, all'articolo 59, comma 14, stabilisce che i trattamenti pensionistici di anzianità eccedenti l'ammontare del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti (per il 1998 l'importo annuo era di lire 9.070.100, mentre per il 1999 è pari a lire 9.224.150) non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento fino a concorrenza dei redditi stessi, facendo salvi, però, i titolari di pensione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1998; la circolare Inps n. 266 del 24 dicembre 1997 precisa poi i casi di cumulabilità totale dei redditi di lavoro autonomo con la pensione di anzianità —:

se non convenga sulla necessità di emanare provvedimenti di propria competenza atti a chiarire in modo definitivo ed

univoco il trattamento fiscale del compenso orario, corrisposto ad anziani impiegati in attività socialmente utili da parte di enti pubblici, compresi i comuni;

se non concordi sull'opportunità di una norma che disponga che i compensi percepiti dai pensionati impiegati in programmi di reinserimento lavorativo in attività socialmente utili, predisposti da enti pubblici e locali, oltre a non essere soggetti a contribuzione previdenziale, non comportino alcun riflesso sull'entità della pensione percepita, indipendentemente dalla decorrenza, al fine di evitare iniquità tra i pensionati *ante* ottobre 1996 e quelli *post*, considerato il desiderio di partecipare attivamente alla vita della comunità e di occupare qualche ora della giornata.

(5-06015)

GIOVANNI PACE e ANTONIO PEPE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

per le partecipazioni in società qualificate e non qualificate, non quotate, già possedute al 28 gennaio 1991, è riconosciuto, quale costo da raffrontare al corrispettivo di vendita, quello emergente dall'applicazione della percentuale di partecipazione al valore del patrimonio risultante da relazione giurata di stima al 28 gennaio 1991;

l'interpretazione dell'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo n. 241 del 1997 presenta qualche dubbio in ordine alla possibilità di rivalutare il predetto valore di stima in base al coefficiente inflattivo al 30 giugno 1998;

detta possibilità è stata esclusa da codesto ministero con circolare 165/E del 24 giugno 1998, paragrafo 5.2.7 —:

se ritenga ancora oggi operante la citata esclusione. (5-06016)

BARRAL. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

in data 15 luglio 1998 è stata presentata un'interrogazione in commissione, a

firma dell'interrogante e dell'onorevole Comino (n. 5-04881), in merito alla situazione occupazionale venutasi a creare nella società *Mawel* di Racconigi, facente parte del gruppo Gft, in seguito alla sua cessione ad una società operante nel settore elettromeccanico;

nella citata interrogazione venivano riportati i termini dell'accordo stipulato dai dirigenti della società per la salvaguardia dei livelli occupazionali raggiunti dalla stessa società;

sulla vicenda della *Mawel* è recentemente apparso, sulla stampa locale, un articolo in cui veniva evidenziata la mancata osservanza dei suddetti accordi;

a tutt'oggi, nessuna risposta è pervenuta dai Ministri interessati relativamente al citato atto di sindacato ispettivo —:

ribadendo quanto già richiesto nella citata interrogazione, se siano a conoscenza degli effettivi termini degli accordi occupazionali e delle effettive garanzie di totale riassorbimento della forza lavoro al termine del periodo di Cig;

se e quali azioni il Governo intenda intraprendere per affrontare la situazione venutasi a creare nelle *Mawel* e quali misure intenda adottare qualora i dipendenti della società non vengano « riassorbiti ».

(5-06017)

BIRICOTTI e SUSINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la legge 18 febbraio 1999 n. 28 « Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto », all'articolo 35 (Istituzione di sezioni staccate delle Commissioni tributarie regionali), all'articolo 1-bis prevede che nei comuni capoluoghi di provincia con oltre 120 mila abitanti, distanti non meno di 100 chilometri dal comune capoluogo di regione,

siano istituite sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali di cui sopra —:

se intenda provvedere, in ossequio alla legge, alla istituzione di una sezione staccata della Commissione tributaria regionale in Livorno, unica città della Toscana che si trova nelle condizioni previste dal citato articolo 1-bis della legge 18 febbraio 1999 n. 28. (5-06018)

CHINCARINI, COVRE, MICHIELON e GUIDO DUSSIN. — *Ai Ministri dell'interno, delle finanze e per la funzione pubblica.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 17, comma 76, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha istituito l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali;

con il decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 4 dicembre 1997, si è dichiarata di tale Agenzia autonoma: « personalità giuridica di diritto pubblico », dotandola di autonomia organizzativa, gestionale e contabile;

l'Agenzia ha sede centrale in Roma e si articola in sezioni regionali;

ruolo rilevante è stato assegnato all'Anci ed all'Upi, (i cui Presidenti da sempre si fingono, a giudizio degli interroganti, interessati al contenimento delle spese di comuni e province) sentite prima del decreto del Presidente della Repubblica citato ed incaricate di designare tre componenti dei Consigli d'amministrazione regionali e nazionale;

i compiti e le competenze dell'Agenzia sono illustrate ai punti dalla lettera a) alla lettera m) dell'articolo 6, comma 1, e dai commi dall'1 all'8 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica citato;

in sintesi, riconoscendo al sindaco ed al presidente della provincia il potere di nominare o confermare il Segretario titolare non prima di 60 giorni e non oltre 120 giorni dalla data del loro insediamento, si

è creata un'agenzia cui iscrivere in posizione di disponibilità i segretari non confermati, revocati o comunque privi di incarichi di titolarità di sede;

alle spese di funzionamento dell'agenzia ed a quelle occorrenti per la realizzazione degli obiettivi previsti dalla legge n. 127 del 1997 devono concorrere unicamente gli enti locali, chiamati annualmente a versare all'agenzia di Roma una somma determinata percentualmente sul trattamento economico del segretario e graduato in rapporto alla dimensione dell'ente;

a titolo proventi fondo finanziario di mobilità dell'agenzia citata, risultano riscossi al 31 dicembre 1998 lire 43.753.862.513 —:

quanti e quali siano i comuni e le province che non hanno versato, entro il 1998, la quota di loro spettanza all'agenzia citata;

quali e quante siano le iniziative assunte dall'agenzia per recuperare le quote evase;

quali siano le spese sostenute per il personale e per il funzionamento dei Consigli d'amministrazione dell'agenzia citata;

quali siano gli importi approvati in sede di bilancio di previsione 1999, qualora approntato;

se intendano intervenire per ridurre gli oneri degli enti locali nei confronti ditale agenzia autonoma per il 1999, prendendo atto dell'importo complessivo incassato che appare agli interroganti spropositato per i compiti cui è stata creata ed alla luce dei sempre più ridotti compiti cui sarà chiamato il segretario di comuni e province. (5-06019)

ALBERTO GIORGETTI e DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

sempre più frequentemente, le società di assicurazione, non provvedono alle liquidazioni dei sinistri o li pagano in ritardo di anni;

vi è una sentenza, emessa in data 22 maggio e 30 maggio 1998 dal tribunale di Verona, che si è definitivamente pronunciato nella causa promossa dai signori Luciano Fusina e Gilda Michelotto contro Giannantonio Carcereri e Anna Marchi e la Sara Assicurazioni, nella quale si dichiara che il sinistro, oggetto della causa, si è verificato per fatto e colpa esclusivi di Giannantonio Carcereri;

la stessa sentenza ha condannato Giannantonio Carcereri, Anna Marchi e la Sara Assicurazioni, in solido tra loro, a pagare a titolo risarcitorio, per il grave incidente subito, la somma complessiva di lire 209.796.422;

la sentenza è stata dichiarata esecutiva;

nonostante le ripetute notifiche nell'interesse dei danneggiati, la Sara assicurazioni — che peraltro si è appellata — pur comunicando che i suoi clienti avevano già attivato la procedura di liquidazione dell'importo, in realtà non ha mai proceduto per tale operazione;

il prolungamento del periodo di pagamento della liquidazione comporterà senz'altro, alla Cassa della società Sara assicurazioni un grande vantaggio, considerato che a partire dal 1 gennaio 1999 il tasso di interesse legale è stato fissato nella misura del 2,5 per cento;

mentre il giudizio continuerà almeno fino alla data dell'8 aprile 1999 (data dell'udienza di comparizione), e probabilmente alimentati da denari di competenza dei danneggiati oltre, gli investimenti della Sara continuano senza sosta;

è fatto notorio che in molti casi alla gravità delle lesioni subite si somma il conseguente stato di bisogno del danneggiato, colposamente tenuto in non cale dalle compagnie assicuratrici, impegnate a realizzare un cospicuo utile finanziario derivante da una gestione defatigatoria e dilatoria delle pratiche di sinistro;

le condizioni comatose in cui versa la giustizia civile rendono, nei fatti, quasi

improponibili le azioni giudiziali di natura risarcitoria fondata sulla *mala gestio* dei sinistri, con ciò stesso stimolando ulteriormente il malcostume gestionale del settore sinistri delle compagnie assicuratrici;

sono decenni, ormai, che tale situazione si è cristallizzata, esponendo i malcapitati cittadini ad una vera e propria *via crucis*, indegna di un paese civile e certamente al di fuori di ogni *standard* europeo, così come dimostrano le reiterate sanzioni inflitte dagli organismi europei nei confronti dello Stato Italiano per denegata giustizia;

come se non bastasse, è altrettanto notorio che i criteri di liquidazione dei danni, in rapporto agli altri Paesi europei, così come fissato da costante ed univoca giurisprudenza, sono già lesivi dei diritti sostanziali dei danneggiati ed ingiustamente premianti per le casse della compagnia di assicurazione;

in Italia, per i comportamenti tenuti dalle compagnie di assicurazione, come la Sara, i diritti degli assicurati vengono quotidianamente violati mentre le imprese di assicurazione continuano a speculare investendo in proprietà immobiliari;

pur essendo stata da tempo emanata la circolare n. 34 del 19.08.1985 con la quale, tra l'altro, alle società di assicurazione si prescrive di formulare, per iscritto, le offerte di risarcimento, i ritardi nella definizione dei danni sono aumentati;

in un sistema nel quale i rapporti negoziali risultano improntati alle regole del comportamento secondo correttezza, non pare che le compagnie di assicurazione in generale si attengano a ciò;

fino a quando l'Isvap (Sezione reclami), l'Ania e gli altri organi di controllo non emetteranno tempestivi e seri provvedimenti di sospensione dell'attività e di cancellazione dall'esercizio dell'impresa, nonché nei confronti degli amministratori con l'erogazione di sanzioni pecuniarie di elevato importo, le società di assicurazioni

continueranno a gestire ingenti patrimoni a scapito della malcapitata gente -:

quali siano le ragioni del ritardo nel pagamento del succitato sinistro da parte di Sara Assicurazioni e di infiniti altri in sofferenza su tutto il territorio italiano;

quale sia l'ammontare dei sinistri accumulati negli ultimi tre anni;

quale sia l'ammontare dei sinistri pagati immediatamente e quelli in contenzioso;

quali siano i motivi per cui la Sara, a tutt'oggi, non ha neppure pagato le somme che riteneva dovute;

se non intenda assumere presso l'Isvap informazioni affinché quest'ultimo si accerti *in limine litis* e dopo la notifica della sentenza ha provveduto ad effettuare l'offerta reale delle somme dovute;

se infine non intenda adoperarsi, anche sul piano normativo, affinché sia previsto che l'Isvap una volta accertate le violazioni, emetta provvedimenti di revoca dell'attività di assicurazione di R.c.a o comunque quegli altri diversi provvedimenti ritenuti congrui in relazione alla gravità dei comportamenti così come risulteranno accertati. (5-06020)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA

ALBORGHETTI. - *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.* - Premesso che:

come più volte riportato sulla stampa locale e nazionale, risulta che nel comune di Berbenno in provincia di Bergamo il bambino Andrea di sei anni, studente delle elementari, è impossibilitato a frequentare la scuola in quanto il servizio comunale di scuolabus non raggiunge la frazione di residenza della famiglia;

per raggiungere la fermata dell'auto-bus l'unica via di comunicazione è un'irta